

SINDACATO PROVINCIALE FACCHINI

Via Caligaria 2/b

P E S A R O

STATUTO TIPO PER LE CAROVANE FACCHINI ADERENTI AL SINDACATO
NATIONALE FACCHINI.

S T A T U T O

ART. 1°) La carovana "PURTABAGAGLI . . ." costituita nel Comune di PESAIRO . . . , ha il comito di provvedere allo svolgimento di tutti i lavori di facchinaggio nel luogo o settore a seconda delle modalità e le tariffe stabilite dal Sindacato Provinciale Facchini.

ART. 2°) La carovana aderisce al Sindacato Facchini. Pertanto, essa è obbligata ad osservare gli statuti e le altre norme del suddetto organismo.

Ogni iscritto è tenuto a ritirare annualmente la tessera della Confederazione Generale Italiana del Lavoro ed a pagare i contributi richiesti per le organizzazioni sindacali verticali e orizzontali.

ART. 3°) Il numero dei soci deve essere rispondente alle effettive esigenze del luogo o settore di attività nel quale la carovana è autorizzata ad agire.

Ogni ammissione di socio ed ogni variazione del numero degli associati debbono essere deliberate dall'assemblea generale dei soci o dal Comitato Direttivo.

ART. 4°) Nei casi di particolari e temporanee esigenze di lavoro, il Consiglio Direttivo della Carovana può impiegare personale straordinario, richiedendolo presso altre cooperative o carovane facchini del posto, o, in mancanza, presso la Camera locale del Lavoro.

Il personale avventizio deve in ogni caso beneficiare dello stesso trattamento usato per i soci.

ART. 5°) I soci cessano di appartenere alla carovana per recesso o per esclusione. Il recesso è deliberato dal Consiglio Direttivo per il socio dimesso per giusto motivo o che abbia superato il limite di età stabilito.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dev'essere ratificata dalla successiva assemblea. Essa ha luogo nei seguenti casi:

- a) ove il socio svolga una qualunque attività contrastante con i fini della carovana o danneggi la medesima o fomenti disordini e dissidi;
- b) ove il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) ove il socio non partecipi all'attività sociale per oltre dieci giorni e non giustifichi l'assenza;
- d) ove il socio si renda comunque indegno di far parte alla associazione.

ART. 6°) Il socio che commetta una qualunque mancanza diversa da quella contemplata dall'articolo precedente, può essere sottoposto ad una delle seguenti sanzioni:

- a) deplorazione;
- b) multa per un importo non superiore a L. 200 e non inferiore a L. 20;
- c) sospensione da uno a sette giorni;
- d) diffida.

La deplorazione e la diffida sono inflitte dal Consiglio Direttivo; la diffida è inflitta nei casi di recidività.

La multa fino a £. 100 e la sospensione fino a due giorni sono inflitte dal Capo-carevana; la multa per somme maggiori e la sospensione per più di due giorni devono essere adottate dal Consiglio Direttivo.

L'importo delle multe sarà devoluto a scopi assistenziali.

ART. 7°) Nell'ambito della carevana tutti i soci hanno uguali diritti e eguali doveri.

Su deliberazione dell'assemblea dei soci possono essere esentati dai lavori di facchinaggio uno o più persone preposte alla direzione e alla sorveglianza, alle quali possono essere anche concesso maggiorazioni di paga che non devono, comunque, superare il 50% della paga stessa.

Tutti i guadagni, previa detrazione delle trattenute per assicurazioni, previdenza, assistenza, gratifiche e di una quota per spese generali, la misura delle quali deve essere stabilita dal Consiglio Direttivo, vanno ripartite tra il personale in parti eguali, salvo le maggiorazioni di paga di cui al secondo capoverso del presente articolo.

ART. 8°) L'assemblea ordinaria dei soci può disporre la partecipazione alla parte o ad una quota parte per un periodo massimo di un anno, dei soci infortunati ed ammalati e dei soci assenti per brevi periodi per particolari motivi degni di considerazione.

L'assemblea ordinaria può altresì disporre la partecipazione alla parte o ad una quota parte, per un certo periodo dei congiunti dei soci deceduti.

Tali deliberazioni devono rimanere in vigore fino all'assemblea ordinaria successiva.

ART. 9°) Compatibilmente con i risparmi realizzati dalla cassa della carevana, il consiglio direttivo può disporre la concessione di particolari premi, sussidi e gratifiche.

ART. 10°) Organo deliberativo della carevana è l'assemblea dei soci. L'assemblea ordinaria deve aver luogo entro il mese di gennaio di ogni anno per esaminare il bilancio, nominare il Consiglio Direttivo ed deliberare successivamente sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria ha luogo su convocazione del Consiglio Direttivo per propria iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei soci, o del Sindacato locale o Provinciale della categoria.

ART. 11°) Le assemblee sono convocate mediante avviso affisso nella Sede sociale e nella Camera del Lavoro almeno sette giorni prima e, nei casi di particolare urgenza riconosciuta dalla stessa assemblea, almeno 24 ore prima, con avviso di convocazione personale.

ART. 12°) L'assemblea non può deliberare in prima convocazione se non è presente la maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione, che può essere fissata anche un'ora dopo la prima, l'assemblea delibera pure con numero minore di presenti. Ogni socio è autorizzato a rappresentare, mediante delega scritta, un altro socio.

ART. 13°) Organo di direzione della carevana è il Consiglio Direttivo, composto da tre a sette membri, i quali vengono eletti annualmente dall'assemblea con voto segreto.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo sceglie nel proprio seno il capo-carevana ed il cassiere.

Al presidente della carevana spettano la firma e la rappresentanza della carevana; in caso di assenza lo sostituisce il consigliere più anziano.

ART. 14°) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Capo-carovana di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

Le sue riunioni sono valide solo se vi interviene la maggioranza dei componenti.

A parità di voti prevale il voto del capo-carovana.

ART. 15°) Se durante l'anno si renda vacante qualche posto nel consiglio, è chiamato a coprirlo chi nell'assemblea precedente ottenne maggior numero di voti dopo gli eletti.

ART. 16°) Al Consiglio Direttivo spetta la direzione della carovana secondo le direttive dell'assemblea. Perciò, esso ha tutti i compiti che non sono dal presente statuto espressamente demandati all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è anche autorizzato ad assumere un segretario per la tenuta della contabilità e il districco di tutte le pratiche e l'altro personale occorrente, il quale può essere ammesso alla "parte" o retribuito a stipendio.

ART. 17°) Oltre al libro di casse, la carovana deve avere il libro delle deliberazioni dell'assemblea, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo o il registro dei soci, i quali devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi sindacali superiori.

ART. 18°) La carovana può essere dichiarata sciolta dall'assemblea dei soci o dal Sindacato Nazionale Facchini su proposta del Sindacato Provinciale Facchini.

Dichiarato lo scioglimento, l'assemblea procede alla nomina di tre liquidatori che possono anche essere nominati di Ufficio dal Sindacato Nazionale.

I liquidatori, riscossi i crediti e estinti i debiti, sono tenuti a dividere tra i soci l'eventuale avanzo.

ART. 19°) Per tutto quanto non è contemplato dal presente statuto, valgono le norme statutarie delle superiori organizzazioni sindacali, le leggi e le consuetudini che regolano la materia.

Maggi Attilio
Rossi Arnaldo
Talleri Sergio
Pagnin Juco

